

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata: "COMUNITA' DI VIA GAGGIO ODV".

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Di Volontariato che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è, dunque, un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/17.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Lecco, Corso Bergamo n. 69.

Art. 3 – Finalità e attività

3.1 - L'Associazione, apolitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

3.2 - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n. 106;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.3 - In particolare l'Associazione si propone:

- di operare nel campo del disagio e dell'emarginazione minorile e giovanile in genere, svolgendo un'azione concreta a favore di

quei giovani che per ragioni diverse ed in forme diverse (droga, prostituzione, carcere, violenza, disagio familiare, disagio psichico o altro) si trovano in situazioni difficili;

- di operare nel settore dell'educazione alla pace e alla gestione dei conflitti.

L'Associazione si propone dunque:

- la riscoperta - nella storia delle persone e del territorio - degli elementi che sono causa di disadattamento, per un superamento delle situazioni di disagio, verso nuove forme di vita;

- di promuovere, quindi, spazi, esperienze ed iniziative che rendano possibili queste nuove forme di vita e di inserimento sociale, comprese tutte le opere di sensibilizzazione pubblica.

Potrà, pertanto, in particolare, e volendo concretizzare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le attività generali suddette: costruire e gestire immobili da adibire alle attività sociali o alloggi sociali, anche tramite concessioni in comodato; organizzare centri di ricerca, studi e documentazione nonché corsi di formazione e percorsi di animazione (teatro, stages, laboratori, giochi e spettacoli in genere); curare edizioni, pubblicazioni a stampa, immagini, biblioteche o videoteche; gestire centri di ascolto, spazi diurni o comunità terapeutiche; promuovere ed organizzare eventi o manifestazioni di tipo ricreativo, socio-culturale, sportivo, turistico (gare, gemellaggi, convegni, escursioni, soggiorni presso scuole o campi di educazione alla pace e ai conflitti e simili); realizzare raccolte di fondi; importare e commercializzare prodotti artigianali provenienti da Paesi in via di sviluppo o realtà diverse, ma comunque disagiate.

3.4 - L'Associazione, non avendo fini di lucro, non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività secondarie e strumentali alle precedenti comunque in conformità all'art. 6 del D. Lgs n. 117/17;

l'individuazione esatta di dette attività secondarie e strumentali forma oggetto di deliberazione ovvero di Regolamento ad hoc di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

da quote associative e contributi degli aderenti; da rendite patrimoniali; da contributi di privati; da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; da contributi di organismi internazionali; da donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il patrimonio; da rimborsi derivanti da Convenzioni; da raccolte di fondi; da corrispettivi per lo svolgimento delle attività di interesse generale; dalle suddette attività secondarie e strumentali di

erogazione di servizi o prestazioni di beni; da altre entrate che siano espressamente previste dalle legge e nel rispetto, comunque, dei limiti imposti dalla legge o regolamenti.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e, dunque, per il perseguimento delle finalità sociali.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, come da art. 8 del D. Lgs. n. 117/17.

Art. 5 - Associati

5.1 - Sono Associati le persone fisiche o Enti del Terzo Settore (ETS) la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli Associati hanno il dovere di osservare il presente statuto ed i Regolamenti, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Gli aderenti all'Associazione o Associati svolgono attività di volontariato e, quindi, all'atto della domanda di ammissione, dovranno dichiarare espressamente la loro disponibilità a prestare opera gratuita di volontariato all'interno dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di motivare l'eventuale rifiuto della domanda di ammissione.

La procedura di ammissione degli Associati, salvo quanto qui previsto, è regolata dall'art. 23 del D. Lgs. n. 117/17.

5.2 - Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto. Per poter esercitare questo diritto l'Associato deve presentare espressa domanda al Consiglio di Amministrazione il quale provvede entro il termine dei trenta giorni successivi; l'esame ha luogo presso la sede sociale alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Amministrazione.

5.3 - La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni o recesso, per morosità, per assenza prolungata ed ingiustificata nelle attività di volontariato o indegnità; la revoca per morosità o per assenza prolungata verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione; l'indegnità verrà dichiarata dal Consiglio con decisione motivata.

Art. 6 – Attività di volontariato

6.1 - L'attività di volontariato è prestata dall'Associato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari non possono quindi essere retribuite, neppure dal beneficiario di dette prestazioni.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6.2 - Tutti gli Associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e

responsabilità civile;

l'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

6.3 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 7- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- . l'Assemblea;
- . il Consiglio di Amministrazione;
- . l'Organo di Controllo.

Assemblea

Art. 8

E' composta da tutti gli Associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Gli Associati sono convocati entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante comunicazione scritta (anche per posta elettronica) diretta a ciascun Associato e agli altri aventi diritto, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o, comunque, nell'ambito della Provincia di Lecco.

Art. 9

L'Assemblea delibera sul bilancio d'esercizio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla nomina del soggetto che venisse eventualmente incaricato della revisione, sulle modifiche dello statuto e su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto.

Art. 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati regolarmente iscritti a Libro.

Gli stessi possono farsi rappresentare da altri Associati, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Ogni Associato può essere portatore di non più di tre deleghe.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, dal Vicepresidente o da quello dei Vicepresidenti che è più anziano di età; in mancanza di costoro l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e da un segretario, da lui nominato.

La presenza all'Assemblea può avvenire (se previsto dalla convocazione) anche a distanza per il tramite di piattaforme di telecomunicazioni purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Art. 12

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea di cui all'Art. 9 sono prese a maggioranza di voti validi e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Fanno eccezione le modifiche statutarie che sono invece prese a maggioranza di voti validi e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

Fa eccezione quanto disposto al successivo Art. 21.

Consiglio di Amministrazione

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, eletti dall'Assemblea; essi durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere Associati.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un consigliere, è facoltà del Consiglio, alla prima riunione, provvedere alla sua sostituzione facendo ricorso al primo dei non eletti o, nel caso non ve ne fossero, all'elenco degli Associati, chiedendone la convalida alla successiva Assemblea.

I consiglieri nominati a norma del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora, a causa di dimissioni, decesso o decadenza, il numero di consiglieri si riducesse a meno di tre, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Consiglio, nella prima riunione, nomina il o i Vicepresidente/i ed, eventualmente, un Segretario ed un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto agli amministratori e, più in generale, alle cariche associative di qualsiasi genere.

Art. 15

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, si riunisce annualmente per deliberare in ordine al bilancio di esercizio, eventualmente sul bilancio preventivo e, ancora, se dovuto, sul bilancio sociale, nonché sull'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio è convocato, almeno tre giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata agli aventi diritto, anche tramite posta elettronica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età); in assenza è presieduto dal consigliere più anziano in età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

La presenza alle riunioni può avvenire (se previsto dalla convocazione) anche a distanza per il tramite di piattaforme di telecomunicazioni purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 16

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

A inizio anno determina la dotazione organica nei limiti indicati dal D. Lgs. n. 117/17; compila ed approva i Regolamenti per il suo funzionamento.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/17.

Il Consiglio di Amministrazione tiene i seguenti libri sociali: il libro degli Associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il libro dei volontari Associati contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione; detti libri devono essere tutti inizialmente vidimati.

Il Consiglio di Amministrazione può demandare la conservazione e la cura dei suddetti libri sociali al Segretario.

Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Art. 17

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Non sono posti limiti ai poteri di rappresentanza del Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di più Vice Presidenti, da ciascuno di essi, con firma libera e disgiunta dagli altri;

di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Segretario e/o un Tesoriere;

il Segretario, se nominato, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso e redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

il Tesoriere, se nominato, tiene la cassa sociale dell'Associazione e ne risponde di fronte al Consiglio di Amministrazione; cura la tenuta della contabilità; illustra il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio stesso; effettua le riscossioni ed i pagamenti.

Il Presidente, il/i Vice Presidente/i e, se nominati, il Tesoriere ed il Segretario hanno comunque, in via generale, il compito di eseguire, nell'ambito delle rispettive competenze, comunque nel rispetto ed entro i limiti dei mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, per la gestione amministrativa ottimale dell'Associazione.

Il Presidente, peraltro, può assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Organo di Controllo

Art. 18

L'Organo di Controllo, qualora previsto dalle disposizioni di legge, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

esso esercita altresì il controllo contabile nel caso in cui detto controllo contabile sia dovuto per disposizioni di legge e non sia nominato un soggetto ad hoc incaricato della revisione legale.

L'Organo di Controllo, eletto dall'Assemblea, esercita inoltre - e comunque - compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'Organo di Controllo è monocratico oppure collegiale, per decisione dell'Assemblea; nella seconda ipotesi è composto da tre membri che nominano al loro interno un Presidente.

I componenti - ovvero il componente unico - dell'Organo di Controllo partecipano alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola ma senza il diritto di voto.

Al/i componente/i dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Il componente unico dell'Organo di Controllo ovvero almeno uno dei tre componenti dell'Organo di Controllo collegiale deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile;

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi sociali; il/i suo/i componente/i è/sono rieleggibile/i.

Art. 19 - Soggetto incaricato della revisione

La revisione legale, qualora prescritta da disposizioni di legge, potrà essere svolta da un soggetto appositamente incaricato, iscritto nell'apposito registro.

Il revisore è eletto dall'Assemblea e rimane in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Art. 20 - Esercizi sociali e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio d'esercizio che deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 (trenta) aprile.

Ove fossero superate le soglie indicate dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/17, a cura del Consiglio di Amministrazione deve essere inoltre redatto, ogni anno ovvero per ogni esercizio, il bilancio sociale;

detto eventuale bilancio sociale, dopo approvazione assembleare, sarà da pubblicare - con attestazione di conformità alle linee guida tempo per tempo vigenti che verrà rilasciata dall'Organo di Controllo - sul sito internet dell'Associazione e da depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Art. 21- Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

I beni sociali che residueranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti a norma dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/17.

Art. 22 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali, purché compromissibili, tra Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno devolute a un organismo di mediazione con sede nella Provincia di Lecco.

La scelta dell'organismo di mediazione, tra quelli abilitati, sarà fatta dal promotore del procedimento di mediazione.

L'organismo di mediazione giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disposto dallo statuto, si richiamano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti per materia e, in particolare, le norme poste a disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS) e, in subordine, le norme del Codice Civile in tema di associazioni.

Lecco, addì 6 giugno 2022